

REGOLAMENTO: Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 27/2009 e del Regolamento Regionale n. 5/2011 alla luce delle modifiche del D.lgs 59/2010.

Art 1 Ambito d'applicazione

1.1 Il presente atto fissa criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale N.27 del 10 novembre 2009 (Testo Unico del commercio), del Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), nonché dei principi del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

1.2 Il presente atto si applica a tutti i procedimenti tendenti al rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli relativi ad attività di somministrazione soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quelli relativi a centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla Legge Regionale n.3/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 Suddivisione del territorio

2.1 I presenti criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitando comunque di creare limitazioni alla libera concorrenza tra imprenditori.

2.2 Per le finalità di cui al presente atto, il territorio dell'Unione Pian del Bruscolo comunale viene suddiviso in quattro zone:

2.2.1 **ZONA 1**: Comprende le zone del territorio dei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo individuate nell'elaborato allegato denominato **AZ1**. L'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione.

2.2.1.2 fermo restando la conformità urbanistica, edilizia e igienico sanitaria dei locali da destinare all'attività, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di una quota minima di parcheggi privati ad uso pubblico, in condizioni di corretta fruibilità, il cui parametro è pari a 1 mq per ogni mq di superficie destinata alla somministrazione; comunque non inferire ad uno stallo per ciascun esercizio e arrotondato all'unità superiore.

2.2.1.3 A parziale eccezione di quanto sopra, per gli esercizi di somministrazione che non svolgono congiuntamente nell'esercizio ulteriori attività (quali rivendite di altri prodotti, ricevitoria etc..., ad esclusione della detenzione di giochi leciti) la cui superficie di somministrazione è non superiore a mq. 20, è sufficiente la disponibilità di un solo stallo.

2.2.1.4 La disponibilità di tali posti auto deve essere assicurata almeno nell'orario di apertura dell'esercizio. Inoltre, in caso di difficoltà nel reperire la disponibilità di parcheggi richiesta, l'esercizio di somministrazione può fare ricorso a eventuali parcheggi pubblici presenti nelle vicinanze, a mezzo di convenzionamento, previo assenso del Comune. Sono fatti salvi eventuali parametri urbanistici più restrittivi (maggiore quota di parcheggi) rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

2.2.1.5 I parcheggi resi disponibili dall'esercizio richiedente devono essere collocati all'interno di un'area che non può distare più di 100 metri dal locale di somministrazione, tenendo conto del percorso accessibile a piedi più breve;

2.2.2 **ZONA 2:** Area a prevalente insediamento abitativo in cui le attività di somministrazione di alimenti e bevande con apertura serale o notturna, dotate eventualmente di spazi di somministrazione all'aperto debbono approntare opportune misure di mitigazione; con particolare riguardo all'esigenza di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nonché di rispettare le norme in materia di inquinamento acustico e possono prevedere zone di rispetto fra gli stessi esercizi e i luoghi di cura e riposo o destinati a particolari soggetti (residenze per anziani, case di cura, etc...). Tali zone del territorio dei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo sono individuate nell'elaborato allegato denominato **AZ2**. L'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. Potranno essere individuati limiti di orario nell'ambito della programmazione annuale con ordinanza del presidente.

2.2.3 **ZONA 3:** Comprende le zone del territorio dei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo individuate nell'elaborato allegato denominato **AZ3**. Sono comprese aree del territorio in cui sono presenti situazioni collegate a problematiche conclamate legate all'ordine e alla sicurezza pubblica che impongono una particolare tutela. In tali zone è fatto specifico divieto di apertura di nuovi esercizi.

2.2.4. **ZONA 4:** restante parte del territorio dell'Unione Pian del Bruscolo non soggetta a programmazione.

Art. 3 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

3.1 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti personali di onorabilità e professionali come indicato dal d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla L.R. 27/2009; nonché, per ciò che attiene i locali, alla conformità degli stessi alle norme urbanistiche, edilizie, prevenzione

incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico sanitarie, al rispetto della zonizzazione acustica e ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti dalla normativa statale vigente.

3.2 Quanto sopra si applica altresì all'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere stagionale, nonché alle attività previste dall'art.64 della L.R. 27/2009.

3.3 Secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, è altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento, anche stagionale, degli esercizi da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione (ZONA 4) a una sede collocata in zona tutelata (ZONA 1 e ZONA 2) e anche in caso di ampliamento della superficie.

3.4 L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla L.R. 27/2009 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal presente Ente competente per territorio solo nelle aree individuate ricadenti in ZONA 1 e ZONA 2.

3.5 L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni con le modalità stabilite dal DPR 160/2010 e dal presente regolamento.

3.6 le procedure e tempi di rilascio sono quelle indicate dal Regolamento Regionale n.5/2011 per quanto applicabili e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 4 Caratteristiche dei documenti da allegare all'Istanza/SCIA

4.1 La domanda ovvero la SCIA deve essere redatta utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti come indicato dal Reg. Reg. 5/2011 e corredata di tutti gli allegati riportati dai successivi punti;

4.2 L'inoltro deve avvenire con le regole previste dal DPR 160 /2010 in modalità esclusivamente telematica, nel rispetto dell'Allegato tecnico del suddetto DPR 160/2010, al sotto indicato indirizzo: suapassociatopesarese@emarche.it ovvero tramite STARWEB e C.C.I.A.A. per pratiche che comportano contestuale inizio dell'attività.

4.3 Alla SCIA deve essere allegata:

1)la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali e documentazione inerente tale dichiarazione come indicato dal d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla L.R. 27/2009;

2) La documentazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del Reg. Reg.n.5/2011 da presentare prima dell'avvio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere redatta tenendo conto delle attività accessorie indicate nell'art.14 del Reg. Reg.n.5/2011 che saranno effettuate all'interno dell'esercizio e delle altre attività.

3) La planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato con indicante: la localizzazione dell'immobile rispetto alle ZONE previste dal presente elaborato, gli estremi catastali e l'indicazione toponomastica dell'unità immobiliare, la superficie complessiva destinata all'attività, quella destinata alla somministrazione secondo la definizione dettata dall'art.2 comma 4 del Reg. Reg.n.5/2011 nonché la superficie destinata ad altre attività. La stessa deve inoltre contenere la specificazione dei servizi igienici destinati ai diversamente abili e quelli destinati al personale con eventuali depositi e accessori.

4) Il titolo o la dichiarazione di disponibilità dell'immobile secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5) La dichiarazione di aver acquisito il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività.

6) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);

7) l'indicazione dell'eventuale preposto;

8) La dichiarazione di aver presentato la NIA SANITARIA prima dell'avvio dell'attività (ALLEGATE NIA).

9) Altra documentazione prevista dal Reg. Reg.n.5/2011 e successive modificazioni.

4.4 Alla Domanda deve essere allegata:

1) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali e documentazione inerente tale dichiarazione come indicato d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla L.R. 27/2009,

2) La planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato con indicante: la localizzazione dell'immobile rispetto alle ZONE previste dal presente elaborato, gli estremi catastali e l'indicazione toponomastica dell'unità immobiliare, la superficie complessiva destinata all'attività, quella destinata alla somministrazione secondo la definizione dettata dall'art.2 comma 4 del Reg. Reg.n.5/2011 nonché la superficie destinata ad altre attività. La stessa deve inoltre contenere la specificazione dei servizi igienici destinati ai diversamente abili e quelli destinati al personale con eventuali depositi e accessori.

3) La documentazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del Reg. Reg.n.5/2011 da presentare prima dell'avvio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere redatta tenendo conto delle attività accessorie indicate nell'art.14 del Reg. Reg.n.5/2011 che saranno effettuate

all'interno dell'esercizio e delle altre attività. Ovvero l'impegno a presentare tale documentazione prima dell'inizio dell'attività.

4) La dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA Sanitaria prima dell'avvio dell'attività.

5) La dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

6) L'indicazione dell'eventuale preposto.

7) Il titolo o la dichiarazione di disponibilità dell'immobile secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

8) La dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA SANITARIA prima dell'avvio dell'attività.

9) Altra documentazione prevista dal Reg. Reg.n.5/2011 e successive modificazioni.

4.5 Per l'esercizio dell'attività sia nella procedura tramite SCIA, che quella attivabile con domanda, deve essere specificato nell'istanza il tipo di attività che s'intende svolgere con riguardo alle definizioni indicate all'art. 2 comma 7 del Reg. Reg.n.5/2011.

Art. 5 Rispetto delle disposizioni del TULPS.

5.1 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento. L'attività in argomento è disciplinata anche dall'articolo 86 del citato Testo Unico.

5.2 Nell'ambito di tale disposizione, assieme alla SCIA è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico.

Art.6 Modifiche, subingresso e cessazioni

6.1 Si applica quanto indicato nel Reg. Reg.n.5/2011 e nel precedente art. 4 del presente atto per quanto attiene le relative fattispecie.

Art. 7 Norme Transitorie e finali

7.1 Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto indicato dalla Legge Regionale n.27 del 10 novembre 2009 (Testo Unico del commercio), dal Regolamento Regionale n. 5 del 4

agosto 2011 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), nonché dei principi del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni.

7.2 Gli orari d’attività degli esercizi possono essere liberamente scelti, devono altresì essere rispettati e comunicati agli uffici preposti con le modalità stabilita dall’ordinanza di regolamentazione a firma del presidente.

7.3 Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni del CODICE del Consumo Dlgs 206/2005 e le norme sul consumo dell’alcol.

Indice

Art 1 Ambito d'applicazione	1
Art. 3 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	2
Art. 4 Caratteristiche dei documenti da allegare all'Istanza/SCIA.....	3
4.3 Alla SCIA deve essere allegata	4
4.4 Alla Domanda deve essere allegata.....	4
Art. 5 Rispetto delle disposizioni del TULPS.	5
Art.2 Suddivisione del territorio.....	1
Art.6 Modifiche, subingresso e cessazioni	6
Art.7 Norme Transitorie e finali	6